



GIUNTA REGIONALE

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 3013 del 14/03/2019

Prot n° 2017262714 del 13/10/2017

Ditta proponente DI NIZIO Eugenio S.r.l.

Oggetto REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO MEDIANTE STERILIZZAZIONE, CON ADIACENTE DEPOSITO PER RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI-Esame a seguito di integrazioni Giudizio n.2983 del 04.12.2018(PREAVVISO DI RIGETTO)

Comune dell'intervento ATESSA **Località** Contrada Saletti – Zona Industriale

Tipo procedimento VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Generale

Dirigente Servizio Valutazione Ambientale ing. D. Longhi (Presidente delegato)

Dirigente Servizio Governo del Territorio ing. P. De Iulis (delegato)

Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria dott. D. Ciamponi (delegato)

Dirigente Servizio Risorse del Territorio

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott.ssa S. Di Giuseppe

Dirigente Servizio OO.MM a Acque Marine

Segretario Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA dott.ssa Di Croce (delegata)

Dirigente Servizio Rifiuti: dott. F. Gerardini

Dirigente Servizio Sanità Vet. Ingiene e Sicurezza Alimenti

Dirigente Genio Civile AQ-TE

Dirigente Genio Civile CH-PE dott. W. Bussolotti (delegato)

Esperti esterni in materia ambientale

Relazione istruttoria

Istruttore





GIUNTA REGIONALE

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta DI NIZIO Eugenio S.r.l.

per l'intervento avente per oggetto:

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO MEDIANTE STERILIZZAZIONE, CON ADIACENTE DEPOSITO PER RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI-Esame a seguito di integrazioni Giudizio n.2983 del 04.12.2018(PREAVVISO DI RIGETTO

da realizzarsi nel Comune di ATESSA

IL COMITATO CCR-VIA

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019 resa in data 23 gennaio 2019 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 06 Marzo 2019

Considerata la vigenza di un nuovo quadro normativo di cui alla deliberazione n. 110/08 avente ad oggetto "D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - Art. 199 co. 8 - LR 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 9 e 11, co. 1 - DGR n. 226 del 12/04/2016 - DGR n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione integrata dei rifiuti (PRGR). Aggiornamento " adottata dall'Organo consiliare in data 02.07.2018 e con la quale è stato approvato il Piano di Gestione dei Rifiuti nel testo risultante dalla procedura di formazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 e dell'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

In considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019, richiamata in premessa, si ritengono decadute le motivazioni che hanno condotto all'avvio del procedimento di archiviazione, di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., disposto con Giudizio n. 2983 del 04/12/2018 e pertanto, il procedimento in capo alla ditta Di Nizio si intende riavviato.

Si rappresenta, inoltre, che la Ditta proponente dovrà verificare il rispetto dei criteri localizzativi di cui alla richiamata Deliberazione n. 110/08 del 02.07.2018.

I presenti si esprimono all'unanimità

ing. D. Longhi (Presidente delegato)

ing. P. De Iulis (delegato)

dott. D. Ciamponi (delegato)

dott.ssa S. Di Giuseppe


dott. F. Gerardini

dott. W. Bussolotti (delegato)

dott.ssa Di Croce (delegata)

dott.ssa M. Taranta

(segretario verbalizzante)





Oggetto

Titolo dell'intervento:	Progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante sterilizzazione, con adiacente deposito per rifiuti pericolosi e non pericolosi
Descrizione sintetica del progetto fornita dal proponente	La DI NIZIO EUGENIO S.r.l. intende ampliare i servizi di gestione rifiuti offerti, dotandosi di un proprio impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo con produzione di CSS/CDR (potenzialità di trattamento 20.000 ton/anno), al quale sarà associato un deposito di rifiuti, sia non pericolosi che pericolosi, provenienti da terzi, (aziende pubbliche e private, attività ambulatoriali ed ospedaliere, servizi di raccolta differenziata, ecc...) con raggruppamento e formazione di carichi omogenei da avviare successivamente ad impianti autorizzati per lo smaltimento o il recupero (potenzialità 15.000 ton/anno).
Azienda Proponente:	DI NIZIO Eugenio S.r.l.
Procedimento:	Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A.
Tipologia progettuale dichiarata	lett. m) All.III D.Lgs 152/2006

Localizzazione del progetto

Comune:	ATESSA
Provincia:	CHIETI
Altri Comuni Interessati:	-
Località:	Contrada Saletti – Zona Industriale
Rif. catastali	Foglio n. 4 – Particelle n. 5071 (sub. 2 e 3) e 5072

Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riporta l'iter amministrativo successivo al giudizio VIA n. 2893 del 04 Dicembre 2018 ed in particolare:

- Anagrafica del progetto. Sezione recante l'iter amministrativo;
- Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- Documentazione fornita dalla ditta in riscontro alla richiesta formulata con giudizio n. 2893.

Il relatore: Ing. Enzo DI PLACIDO





ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e Nome	Di Nizio Eugenio
e-mail / PEC	direzione@dinizioeugeniosrl.it / dinizioeugeniosrl@legalmail.it

2. Estensore dello studio

Studio professionista	ECO-INGEGNERIA Srl
Cognome e Nome	Giammattei Lorenzo
Albo Professionale e N. iscrizione	Ordine degli Ingegneri di Pescara, n. 268
e-mail	mail@ecoingegneria.com

3. Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda – Avviso al pubblico	Acquisita in atti in data 13.10.2017 con prot. n. 262714 - Pubblicazione del 13.12.2017.
---	--

4. Iter amministrativo


Oneri istruttori	Versati € 3.105,00
Richiesta adeguamento documentazione	Con nota prot n. 259619 del 10.10.2017 il Servizio Valutazioni Ambientali richiede l'adeguamento della documentazione da presentare ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
Acquisizione in atti	Con prot. n. 0262714/17 del 13.10.2017 viene acquisita l'istanza per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

4.1 Pubblicazione sul sito web e avviso agli enti (art. 27-bis commi 2,3 D.Lgs. 152/06)

Comunicazione agli enti di avvenuta pubblicazione sul sito web ai sensi dell'art. 27 bis, commi 2 e 3 del D.Lgs 152/2006.	Con pec del 17.10.2017 avente prot. n. 0265604/17, il Servizio Valutazioni Ambientali comunica alle Amministrazioni ed agli enti interessati, l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa alla procedura in essere sul sito web della Regione Abruzzo.
---	---

4.2 Richieste integrazioni.

ARAP, Unità Territoriale Sangro – Richiesta integrazioni	Con pec del 26.10.2017, acquisita in atti con prot. n. 0274665/17 del giorno 26.10.2017, l'ARAP chiede integrazioni in merito all'autorizzazione dell'assegnazione del lotto industriale.
Provincia di Chieti – Riscontro	Con pec del 09.11.2017, acquisita in atti con prot. n. 0287012/17 del giorno 10.11.2017, la Provincia di Chieti invita la Ditta a modificare l'Ente predisposto al rilascio della Compatibilità Urbanistica.
DPC026, Servizio Gestione Rifiuti - Comunicazione	Con pec del 13.11.2017, acquisita in atti con prot. n. 0288597/17 del giorno 13.11.2017, il Servizio Gestione Rifiuti richiede alla Ditta proponente il versamento degli oneri istruttori.





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale - VIA
DI NIZIO Eugenio S.r.l. – Progetto per le realizzazioni di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari in località C.da Saletti – Atesa (CH)

Richiesta di ARTA - Verifica completezza documentazione	Con pec del 13.11.2017, acquisita in atti con prot. n. 0289107/17 del giorno 14.11.2017, la Direzione Centrale di ARTA chiede documenti integrativi a quanto già presentato dalla ditta.
---	--

4.3 Presentazione integrazioni.

Integrazioni	<p>In esito a quanto richiesto da ARTA e da ARAP con le sopra citate comunicazioni la Ditta con pec del 14.12.2017, acquisita in atti con prot. n. 0319887 del 15.12.2017 chiede lo sblocco dell'account per poter inserire la documentazione richiesta.</p> <p>Con pec del 15.12.2017, acquisita in atti con prot. n. 0320973 del 18.12.2017, la ditta ha comunicato l'avvenuto inserimento delle integrazioni e chiede contestualmente il blocco dell'account.</p>
--------------	--

4.4 Avviso al Pubblico e invio Osservazioni.

Avviso al Pubblico ai sensi dell'art. 27 bis, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006	come previsto dall'art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, (e comunicato con nota di avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web del 17.10.17) in data 13.12.2017 è stato pubblicato, all'indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it , l'Avviso al pubblico, da cui è decorre il termine di 60 (sessanta) giorni per la consultazione del progetto da parte dei portatori di interesse per la presentazione di osservazioni.
---	--

4.5 Invio Osservazioni.

Osservazione del 27.10.2017 - prot. n. 0275881/17	Comune di Atesa a firma del Consiglio Comunale
Osservazione del 12.02.2018 - prot. n. 0039354/18	A firma di Legambiente Abruzzo, Associazione Noimessidaparte e WWF Zona Frentana e Costa Teatina
Osservazione del 14.02.2018 - prot. n. 0043263/18	Nuovo Senso Civico a firma del presidente Alessandro Lanci

4.6 La Conferenza dei Servizi.

Convocazione della Conferenza dei Servizi	Con nota n. 48814 del 19.02.2018 l'Autorità Competente convoca una Conferenza dei Servizi da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990, per la trattazione dell'istanza in oggetto, invitando a parteciparvi gli Enti e le Amministrazioni coinvolte, in data 15.03.2018 presso la sede del Servizio Valutazioni Ambientali in via Salaria Antica Est 27 – L'Aquila.
Richiesta di sospensione Ditta	Con pec del 12.03.2018, acquisita agli atti con prot. n. 72480 del 13.03.2018, la Ditta chiede un rinvio di almeno 30 giorni della data della Conferenza dei Servizi.
Comunicazione rinvio della Conferenza dei Servizi	Con nota prot. 73670 del 14.03.2018 il Servizio Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) – art. 27-bis, accoglie positivamente la richiesta formulata dalla Ditta rinviando l'incontro a data da destinarsi.





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale - VIA
DI NIZIO Eugenio S.r.l. – Progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari in località C.da Saletti – Atessa (CH)

Richiesta Integrazioni ARTA	In esito alla convocazione della Conferenza dei Servizi, con nota n. 73520 del 14.03.18 l'ARTA Abruzzo invia una richiesta di integrazioni documentali.
Comunicazioni ARAP	<ul style="list-style-type: none">- Nota n. 74412 del 15.03.2018 relativa ad una rettifica della deliberazione Presidenziale n. 14 del 12.03.18 relativo alla possibilità di scarico nella rete fognaria ARAP delle acque reflue derivanti dagli scarichi denominati AN1 e AM1.- Nota n. 280859 del 09.04.18 relativa alla trasmissione della deliberazione C.d.A. n. 42 del 17.03.18 che ratifica la deliberazione presidenziale n. 14 del 12.03.18.
Comunicazione preavviso di archiviazione	Con nota prot. 275179 del 05.10.2018 l'Autorità competente comunica il preavviso di archiviazione e la data entro cui presentare la documentazione.
Richiesta di proroga invio integrazioni	Con pec del 08.10.2018, acquisita in atti con prot. n. 0277935 del 09.10.2018, la Ditta chiede una proroga dei termini al fine di provvedere alla redazione di quanto richiesto dall'ARTA con nota del 14.03.18.
Comunicazione accoglimento proroga	Con nota prot. n. 280859 del 11.10.2018, l'Autorità competente concede una proroga di n. 30 giorni.
Richiesta ulteriore sospensione	Con pec del 05.11.2018, acquisita in atti con prot. n. 0305316 del 06.11.2018, la Ditta chiede una sospensione per procedere all'elaborazione delle integrazioni.
Comunicazione diniego sospensione	Con nota prot. n. 307761 del 07.11.2018, l'Autorità competente comunica il diniego della sospensione.
Riscontro diniego sospensione	Con pec del 10.11.2018, acquisita in atti con prot. n. 0311901 del 12.11.2018, la Ditta chiede nuovamente la sospensione del procedimento.
Comunicazioni Procedimento	Con nota n. 330887 del 27.11.18 il Servizio Valutazioni Ambientali invia una nota alla ditta DI NIZIO in merito all'impossibilità dal concedere ulteriori proroghe.

4.7 Convocazione del Comitato CCR-VIA .

Giudizio CCR-VIA	Nella convocazione del 04.12.2018, il CCR-VIA con Giudizio n. 2983 viene avviato il procedimento di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 per il mancato rispetto del criterio localizzativo ostativo (escludente) di cui alla tabella 18.6.1 – Gruppo C (distanza centro abitato) LR 5/2018.
Comunicazioni della Ditta	Nota n. 359129/18 del 20.12.18 avente ad oggetto: Opposizione alla Vs pratica prot. n. 2017/262714 del 13.10.2017 – Valutazione impatto ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ssmii.
Comunicazioni della Ditta	Nota n. 27167 del 29.01.2019 con la quale la ditta invia integrazioni documentali nonché le controdeduzioni alle osservazioni. Successivamente la documentazione è stata pubblicata sullo Sportello Regionale Ambiente in data 19 Febbraio 2019 la Ditta con comunicazione in atti al prot. n. 51861/19 invia ulteriore documentazione integrativa relativa a: <ul style="list-style-type: none">- Controdeduzioni alle Integrazioni – Rev. 02 contenente:<ol style="list-style-type: none">1. Elaborato R10 – COI. Rev. 02 e Integrazioni Di Nizio,





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale - VIA
DI NIZIO Eugenio S.r.l. – Progetto per le realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari in località C.da Saletti – Atessa (CH)

	<ol style="list-style-type: none">2. Allegato I. Verifica Criteri localizzativi nuovo PRGR;3. Allegato II. Nota integrativa Relazione Geologica;4. Allegato III. Confronto con le BAT. Conclusioni.5. Allegato IV. QRE aggiornato.6. Allegato V. Studio previsionale di ricaduta al suolo;7. Allegato VI. PMC aggiornato
--	---

Comunicazioni dall'Avvocatura Regionale	In data 12 Marzo 2019 l'Avvocatura Regionale, con comunicazione in atti con prot. n. 76843, ha trasmesso la Sentenza n. 28/2019 della Corte Costituzionale relativa al Ricorso n. 28/2018 avverso LR n. 5 del 23.01.2018 "Norme a sostegno dell'economia circolare – Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR).
---	--

Titoli acquisiti

Premesso che la presente VIA si colloca nell'ambito della più complessa procedura ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, che prevede il rilascio di un provvedimento conclusivo volto alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, in sede di istanza la ditta ha dichiarato che sono da acquisire i seguenti titoli:

Titolo	Soggetto predisposto al rilascio del titolo
Autorizzazione Integrata Ambientale	<ul style="list-style-type: none">- Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti: <u>Autorità Competente al rilascio AIA</u>- Regione Abruzzo – GENIO CIVILE CHIETI: Parere tecnico- ARTA Abruzzo - Direzione Centrale: Parere tecnico ambientale- ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Chieti: Parere tecnico ambientale- Comune di Atessa: Parere urbanistico ed igienico-sanitario- Provincia di Chieti – Servizio Programmazione e pianificazione territoriale: Verifica della coerenza con la pianificazione del territorio- Provincia di Chieti – Servizio Tecnico Ambiente: Parere tecnico- ASL n. 2 - Lanciano Vasto Chieti – Verifica aspetti sanitari
Emissioni in atmosfera	Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA
Scarichi idrici	ARAP – Unità territoriale n.° 2
Emissioni acustiche	Comune di Atessa

COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

In data 04 Dicembre 2018 il CCR-VIA sentita la relazione istruttoria, sentite le dichiarazioni in audizione e visto il parere dell'Avvocatura Regionale dell'11 Ottobre 2018 (in atti con prot. n. 280310) secondo il quale non ricorrono le condizioni per una disapplicazione delle disposizioni della LR n. 5/2018, ha espresso parere di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 poiché, in via preliminare, ha ritenuto non superato il criterio localizzativo ostativo (escludente) di cui alla TAB. 18.6.1 – Gruppo C (distanza dal centro abitato) della LR n.5/2018. Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, con il parere si rende noto che la Ditta richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopra indicati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica del presente giudizio.

Si riporta di seguito lo stralcio della relazione istruttoria posta all'attenzione del Comitato VIA nel corso della riunione del 04 Dicembre 2018 relativa al Piano Regionale Gestione Rifiuti.



1. Piano Regionale Gestione Rifiuti

Nello SIA si riferisce che il sito di ubicazione dell’impianto risulta pienamente conforme ai fattori localizzativi (riportati a pag. 12 dello SIA) riportati nel Piano Regionale Gestione Rifiuti.

Si rappresenta che per ciò che concerne la verifica dei criteri localizzativi del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (L.R. 5/2018) risulta quanto di seguito si riporta:

- L’intervento in oggetto rientrerebbe nel gruppo C (sottogruppo C8);
- In merito alla “Tutela della popolazione dalle molestie”, in particolare la “distanza da centri e nuclei abitati” si riscontra che l’area d’intervento si colloca ad una distanza inferiore ai 1500 m (Tutela integrale specifica) previsti dal primo nucleo abitato, di seguito la planimetria estratta da Google Maps:



Fig. 3 – Distanza dal nucleo abitato di Colle delle Pietre e Saletti II (da Google Maps)

- In merito alla “Protezione delle risorse idriche”, in particolare la “Tutela delle coste”, l’area oggetto d’intervento si colloca all’interno della fascia di rispetto dei 150 m dei fiumi, nel caso in essere il Fosso Farniella. Quest’ultimo rientra nell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Chieti, ma non nell’allegato A della L.R. 36/2015, pertanto ai sensi dell’art. 80 della L.R. 18/1983 l’edificazione è interdetta entro una fascia di 50 m. Si riporta di seguito l’estratto dall’elenco delle acque pubbliche della provincia di Chieti:

52	Fosso Farniella.	Id.	Atessa.	Dallo sbocco alla biforcazione a monte e a S. di C. Flocco.
----	------------------	-----	---------	---

- In merito alla “Tutela dell’ambiente naturale”, in particolare per la Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), l’area oggetto d’intervento si colloca all’interno della fascia di rispetto dei 2 km del perimetro dei SIC/ZPS (1.6 km dal SIC Bosco di Mozzagrogna) entro la quale si applica il criterio “penalizzante limitante”, pertanto è previsto che il progetto dovrà effettuare le procedure di cui al DPR 357/1997.



DOCUMENTAZIONE FORNITA DALLA DITTA IN RISCONTRO ALLA RICHIESTA FORMULATA CON GIUDIZIO n. 2983

Con nota n. 359129/18 del 20 Dicembre 2018 la Ditta proponente, in esito al giudizio n. 2983, prende atto della motivazione contenuta nel richiamato giudizio ritenendola errata e inapplicabile al progetto presentato.

A tal proposito la ditta nel rinviare alle precedenti comunicazioni, in cui sono state evidenziate le ragioni per attendere il giudizio di legittimità della LR 5/2018 in previsione dell'udienza del 22 Gennaio 2019, chiede la revoca del preavviso di rigetto stante la erronea applicazione della legge al caso di specie.

In data 19 Febbraio 2019 la Ditta con comunicazione in atti al prot. n. 51861/19 invia ulteriore documentazione integrativa relativa a:

- Controdeduzioni alle Integrazioni – Rev. 02 contenente:
 8. Elaborato R10 – COI. Rev. 02 e Integrazioni Di Nizio;
 9. Allegato I. Verifica Criteri localizzativi nuovo PRGR;
 10. Allegato II. Nota integrativa Relazione Geologica;
 11. Allegato III. Confronto con le BAT. Conclusioni.
 12. Allegato IV. QRE aggiornato.
 13. Allegato V. Studio previsionale di ricaduta al suolo.
 14. Allegato VI. PMC aggiornato

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 28/2019

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 10 del 06/03/2019)

In data 12 Marzo 2019, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso la sentenza n. 28/2019 della Corte Costituzionale in merito al ricorso n. 28/2018 avverso LR n. 5 del 23.01.2018 "Norme a sostegno dell'economia circolare – Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)". La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della Legge della Regione Abruzzo del 23 gennaio 2018, n. 5, nonché, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della Legge 87/1953, dell'art. 11 comma 4-bis della LR del 19 dicembre 2007 n. 45. La sentenza, resa in data 23 gennaio 2019, è stata depositata in data 28 febbraio 2019 e, da ultimo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 10 06.03.2019. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Sentenza della Corte Costituzionale che si allega alla presente Istruttoria Tecnica, vedi **Allegato 1**, che verrà integralmente letta in sede di CCR-VIA.

Il relatore: Ing. Enzo DI PLACIDO

Si allegano:

1. Allegato 01 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019.



ALLEGATO 1



CORTE COSTITUZIONALE

La Costituzione
della
Repubblica Italiana
contiene i diritti fondamentali dell'
cittadino, della cittadina e
del Presidente della Repubblica
L. 11/1953

Sentenza **28/2019**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente **LATTANZI** - Redattore **BARBERA**

Udienza Pubblica del **22/01/2019** Decisione del **23/01/2019**

Deposito del **28/02/2019** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 2, della legge della Regione Abruzzo 23/01/2018, n. 5, nonché dell'adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composta dagli Allegati a tale legge.

Massime:

Atti decisi: **ric. 28/2018**

SENTENZA N. 28

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché dell'adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composto dagli Allegati a tale legge, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso

notificato il 23-26 marzo 2018, depositato in cancelleria il 28 marzo 2018, iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nella udienza pubblica del 22 gennaio 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefania Valeri per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notificato il 23-26 marzo 2018 e depositato il 28 marzo 2018 (reg. ric. N. 28 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché dell'adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composto dagli Allegati a tale legge.

1.1. Il ricorrente ha sostenuto anzitutto che la disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché il principio generale di «primarietà dell'ambiente».

La disciplina dei rifiuti, infatti, attiene alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di esclusiva competenza dello Stato, cui spetta pertanto la fissazione di livelli minimi di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale. In tal senso, l'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), prevede che per l'approvazione dei piani regionali si applichi la procedura in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), previa acquisizione dei pareri degli enti territoriali coinvolti e con le opportune forme di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati; secondo il ricorrente, pertanto, la legge statale avrebbe implicitamente – ma chiaramente – previsto che lo strumento per l'adozione del piano sia costituito da un atto amministrativo e non da una legge, onde consentire una compiuta valutazione degli interessi ambientali ad esso sottesi, di cui dare conto nella motivazione dell'atto conclusivo.

L'adeguamento del piano regionale con legge, anziché con atto amministrativo, sarebbe dunque illegittimo per contrasto con la «riserva di amministrazione» stabilita dal legislatore statale a presidio degli interessi ambientali coinvolti nelle politiche di gestione dei rifiuti nel territorio.

1.2.– Con una seconda censura il ricorrente ha poi dedotto la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 (Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati), attuativo del primo.

Tali norme statali fissano precisi criteri di riparto delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti.

In particolare, l'art. 35 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri determini, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, la capacità complessiva di trattamento dei rifiuti degli impianti di incenerimento autorizzati nel territorio nazionale, onde consentire la realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti su scala nazionale, anche nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio.

Il d.P.C.m. 10 agosto 2016, poi, attua tale previsione nell'adempimento di una funzione amministrativa di tipo programmatico; esso provvede, fra l'altro, a stimare il fabbisogno di incenerimento per ogni Regione, necessario a chiudere il ciclo dei rifiuti con la minimizzazione del ricorso alla discarica, in misura che può essere, se del caso, modificata soltanto in occasione di adeguamento del piano regionale, ovvero in presenza di motivate e documentate necessità.

Ad avviso del ricorrente, il piano approvato con la disposizione regionale impugnata si porrebbe in contrasto con le previsioni del citato d.P.C.m., modificando il fabbisogno in assenza dei presupposti per la relativa richiesta e contenendo previsioni di smaltimento non plausibili e motivate in termini inadeguati.

1.3.– Con un terzo profilo di censura, infine, il ricorrente ha sostenuto che il piano regionale, prevedendo un ingente ricorso allo smaltimento in discarica in sostituzione dell'incenerimento con recupero energetico, pure previsto dal menzionato d.P.C.m., si porrebbe in contrasto con la «gerarchia dei rifiuti» stabilita dall'art. 179, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, con conseguente ulteriore violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2.– Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo deducendo l'infondatezza del ricorso.

2.1.– In relazione alla prima censura, la resistente ha rilevato che già il precedente piano era parte integrante di una legge regionale (la legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, recante «Norme per la gestione integrata dei rifiuti») che lo conteneva come allegato.

Era poi intervenuta la legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)», – che, aggiungendo il comma 4-bis all'art. 11 della citata legge regionale n. 45 del 2007, stabiliva una riserva di legge per l'adeguamento del piano regionale dei rifiuti; e nessuna di tali disposizioni era mai stata fatta oggetto di dubbi di costituzionalità.

Posti tali rilievi, la Regione ha comunque contestato l'assunto in base al quale l'art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 conterrebbe una «riserva di amministrazione» per l'adozione del piano; alle Regioni verrebbe infatti consentita la massima discrezionalità nell'individuazione dello strumento previsto per la relativa approvazione, ferma restando la necessità di rispettare le prescrizioni indicate, che nella specie erano state tutte adempiute.

Secondo la Regione, pertanto, l'approvazione del piano con atto legislativo andrebbe intesa in senso puramente formale, attesa la sostanziale conformità dell'iter di approvazione al modello procedimentale tracciato dal legislatore statale.

2.2.– Sulle restanti censure la Regione – dopo aver adombrato una possibile difformità dei parametri interposti evocati dal ricorrente rispetto alla disciplina europea di settore – ha analizzato le previsioni di piano inerenti alla quantità ed alla tipologia dei rifiuti da trattare, dettagliando proprie osservazioni tecniche a confutazione del ricorso, e ciò sia con riferimento alla lamentata contrarietà delle previsioni del piano ai livelli di fabbisogno indicati dalla normativa statale, sia con riferimento alla dedotta violazione della «gerarchia dei rifiuti».

3.– In prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria illustrativa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché dell'adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composto dagli Allegati a tale legge, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione.

1.1.– Il ricorrente ritiene che la Regione, nel provvedere all'adeguamento del piano mediante legge anziché mediante atto amministrativo, abbia leso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nonché il principio generale di «primarietà dell'ambiente».

Al riguardo, osserva che l'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), prevede che le Regioni predispongano e adottino i piani di gestione dei rifiuti applicando la procedura in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), e rendano disponibili le informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

Tale previsione, ad avviso del ricorrente, imporrebbe alle Regioni di adottare il piano con atto amministrativo, all'esito di un procedimento che consenta una piena valutazione degli interessi ad esso sottesi, inerenti alla materia dell'ambiente. Di qui la violazione, consistita nel mancato rispetto di tale previsione della legge statale, che costituisce un livello minimo di tutela cui le Regioni sono tenute ad uniformarsi.

1.2.– La disposizione regionale violerebbe inoltre gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, Cost., perché si porrebbe in ulteriore contrasto con i livelli minimi di tutela uniforme sul territorio nazionale e con il contenuto della funzione amministrativa statale di carattere programmatico stabiliti dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 (Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati).

Il piano adeguato, infatti, conterrebbe previsioni contrastanti con le stime relative al fabbisogno ed alla capacità di smaltimento della Regione Abruzzo di cui alle richiamate norme statali.

1.3.– Il ricorrente evidenzia, infine, che il piano regionale prevede un ingente ricorso allo smaltimento in discarica in sostituzione dell'incenerimento con recupero energetico, ponendosi così in contrasto con la «gerarchia dei rifiuti» stabilita dall'art. 179, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, con conseguente ulteriore violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2.– La prima questione è fondata.

2.1.– Attraverso tale censura il ricorrente contesta la fonte con cui il piano è stato adeguato, assumendo che non sarebbe consentito al legislatore regionale sostituirsi all'amministrazione della Regione nel compimento di un'attività che la legge statale riserverebbe alla sfera amministrativa.

Con la disposizione in questione, in effetti, la Regione Abruzzo ha provveduto con legge, anziché con atto amministrativo, all'adeguamento del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, di cui all'art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006; e ciò in conformità alla previsione dell'art. 11, comma 4-bis, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), che prescrive la forma dell'atto legislativo per ogni adeguamento del piano.

2.2.– Va anzitutto rilevato che – stante la pacifica riconducibilità della disciplina dei rifiuti alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 150 del 2018 e n. 244 del 2016) – il legislatore nazionale ha titolo per imporre alle Regioni di provvedere nella forma dell'atto amministrativo, anziché in quella della legge.

Dopo la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, questa Corte ha infatti osservato che la legge dello Stato, nell'esercizio di una competenza esclusiva, può vietare che la funzione amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa (sentenze n. 44 del 2010, n. 271 e n. 250 del 2008); e tanto perché «[i]n tale area riservata di competenza, per quanto la funzione amministrativa debba essere allocata al livello di governo reputato idoneo ai sensi dell'art. 118 Cost., il compito sia di individuare questo livello, sia di disciplinare forma e contenuto della funzione, non può che spettare al legislatore statale» (sentenza n. 20 del 2012).

Poiché, tuttavia, l'art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 non pone un vincolo esplicito in tal senso, limitandosi a prevedere che per l'approvazione (e l'adeguamento) dei piani di gestione integrata dei rifiuti si applichi la procedura in materia di VAS, si tratta di valutare se detta disposizione vada interpretata nel senso proposto dal ricorrente, ossia come prescrittiva di un atto amministrativo di pianificazione.

2.3.– A tale quesito va data risposta affermativa.

Sul punto, questa Corte ha osservato, in via generale, che «il passaggio dal provvedere in via amministrativa alla forma di legge è più consono alle ipotesi in cui la funzione amministrativa impatta su assetti della vita associata, per i quali viene avvertita una particolare esigenza di protezione di interessi primari “a fini di maggior tutela e garanzia dei diritti [...]”; viceversa, nei casi in cui la legislazione statale, nelle materie di competenza esclusiva, conformi l'attività amministrativa all'osservanza di criteri tecnico-scientifici, lo slittamento della fattispecie verso una fonte primaria regionale fa emergere un sospetto di illegittimità” (sentenza n. 20 del 2012; nello stesso senso sentenze n. 90 del 2013 e n. 143 del 1989).

Rientra in tali casi l'ipotesi in cui la materia dell'intervento riguardi la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Al riguardo, questa Corte, più recentemente, ha precisato che le norme statali che rimettono la definizione di interventi regionali ad atti di pianificazione devono intendersi prescrittive della forma dell'atto amministrativo; solo così, infatti, è possibile assicurare «le “garanzie procedurali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici”, con conseguente divieto per la regione di ricorrere ad una legge-provvedimento» (sentenza n. 174 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 139 del 2017).

La tutela dell'ambiente, peraltro, implica che l'intervento regionale previsto dalla legislazione statale avvenga «nel rispetto del modulo procedimentale e dei criteri fissati dalla legislazione stessa, motivando la scelta compiuta in modo da garantire la controllabilità della discrezionalità esercitata nelle competenti sedi giurisdizionali» (sentenza n. 173 del 2017 nonché, più in generale, sentenza n. 85 del 2013).

Del resto, l'atto amministrativo costituisce il punto di approdo di un'adeguata attività istruttoria svolta nella sede procedimentale, aperta al coinvolgimento degli enti territoriali e dei soggetti privati interessati, e quindi preordinata all'apprezzamento e alla sintesi delle plurime istanze coinvolte (siano esse statali, locali o private); è in tale sede che dette istanze possono adeguatamente emergere ed essere valutate in modo trasparente, e ciò non solo a garanzia dell'imparzialità della scelta – nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost. – ma anche e soprattutto per il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario coinvolto, che consiste nell'inveramento della tutela ambientale (sentenze n. 69 e 66 del 2018).

2.4.– Si può dunque ritenere che quando il legislatore statale prescrive l'adozione di una "procedura", comprendendovi la partecipazione degli interessati e l'acquisizione di pareri tecnici, «abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue» (sentenza n. 310 del 2012).

E ciò è quanto accade nel caso di specie, atteso che l'art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che il piano sia approvato previa acquisizione ed elaborazione di dati tecnici concernenti tipo, quantità e fonte dei rifiuti, con l'espressa indicazione dei criteri per l'individuazione dei siti di smaltimento o di recupero, e che si applichi la procedura in materia di VAS, con il rilascio dei pareri di Province, Comuni ed Autorità d'ambito, la partecipazione del pubblico e degli interessati, l'indicazione delle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione.

3.– Poiché, invece, il legislatore abruzzese ha adeguato in forma di legge il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, omettendo di dar corso all'adeguata valutazione dei diversi interessi coinvolti nella materia così come previsto dal legislatore statale, e perciò derogando ad una previsione finalizzata alla tutela dell'ambiente, sussiste il denunciato vizio di legittimità costituzionale.

3.1.– Tale vizio, peraltro, colpisce non solo l'impugnato art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2018 ed il piano allegato, ma, in via consequenziale, anche l'art. 11, comma 4-bis, della legge reg. Abruzzo n. 45 del 2007, aggiunto dall'art. 11, comma 1, della legge reg. Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)», che stabilisce una riserva di legge per l'adeguamento del piano regionale dei rifiuti.

Quest'ultima previsione, infatti, quantunque estranea alle censure del ricorrente, è manifestamente correlata con la norma regionale impugnata, perché è all'origine del vizio della stessa, evidenziando così la necessità di estendere ad essa la dichiarazione di illegittimità costituzionale (in senso conforme, fra le altre, sentenze n. 49 del 2018 e n. 274 del 2017).

La fondatezza della prima questione, di carattere dirimente perché concerne la forma dell'intervento regionale, comporta l'assorbimento delle restanti ragioni di censura, che ineriscono ai contenuti del piano regionale dei rifiuti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR) adeguato, composto dagli Allegati a tale legge;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), dell'art. 11, comma 4-bis, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, recante «Norme per la gestione integrata dei rifiuti», aggiunto dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.